

# Ver1 Musica

## Associazione no profit



### STATUTO

#### Articolo 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita un'associazione culturale non riconosciuta denominata:  
----- VER1 MUSICA -----  
----- Associazione Culturale No Profit -----
2. La sede dell'associazione è fissata a:  
----- VERUNO (NO) -----

3. E' facoltà del Consiglio Direttivo trasferire la sede in altro luogo del Comune, ovvero istituire Sedi secondarie in altri Comuni dello Stato od all'estero.

#### Art. 2 – Scopo dell'Associazione

1. Scopo dell'associazione è
  - promuovere l'attività culturale, con particolare anche se non esclusivo riferimento all'ambito musicale, sul territorio di Veruno;
  - promuovere iniziative in altri ambiti territoriali, che abbiano come scopo far conoscere le realtà musicali ed in genere culturali esistenti nel Comune di Veruno.

#### Art. 3 – Finalità dell'Associazione

1. L'associazione non ha fini di lucro ed è apolitica; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività nel campo musicale e culturale.
2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.
3. L'Associazione inoltre garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati.
4. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

#### Art. 4 – Composizione sociale

1. L'associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.
2. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

#### Art. 5 – Durata

1. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2025.
2. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.

#### Art. 6 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquisiti o pervenuti comunque da privati od enti, dalle contribuzioni o donazioni dei soci, privati od enti, dalle sovvenzioni di altri enti.

#### Art. 7 – Soci

1. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
  - a) fondatori
  - b) ordinari
2. Sono **Soci Fondatori** quelli che hanno partecipato alla costituzione della associazione.
3. Sono **Soci Ordinari** tutti gli altri associati.
4. Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

#### Art. 8 – Cessazione della qualifica di socio

# *Ver1 Musica*

## *Associazione no profit*

1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione:

- per recesso;
- per decadenza;
- per esclusione.

2. Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

3. L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

4. L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per almeno tre anni, o quando sia incorso inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

5. La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l'associato interessato.

6. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

8. La quota od il contributo associativo non è trasmissibile e rivalutabile, ad eccezione del trasferimento a causa del decesso del socio.

### **Art. 9 – Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'associazione:

- **l'Assemblea;**
- **il Consiglio Direttivo;**
- **il Presidente dell'associazione;**
- **il Vice Presidente;**
- **il Segretario.**

### **Art. 10 – Assemblea**

1. L'Assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati fondatori e ordinari. All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

2. L'assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

3. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

4. L'assemblea è convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati fondatori ed ordinari i quali devono indicare l'argomento della riunione.

5. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi.

6. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

7. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

8. L'assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;
- nomina per elezione -a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni- il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.

1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

2. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, sono approvate nell'assemblea in prima convocazione ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti, ed in quella in seconda convocazione ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.



# *Ver1 Musica*

## *Associazione no profit*

3. Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo; lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti degli associati aventi diritto a voto deliberativo.

4. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

5. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

### **Art. 11 – Presidente dell'Associazione**

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra gli associati fondatori od ordinari.

2. Dura in carica tre anni.

3. Rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

### **Art. 12 – Vice Presidente dell'Associazione**

1. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea tra gli associati fondatori od ordinari.

2. Dura in carica tre anni.

3. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimenti temporanei.

4. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

### **Art. 13 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente dell'associazione, che lo presiede;

- il Vice Presidente;

- tre o più Consiglieri, purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea;

- il Segretario.

2. I consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

4. Attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea.

5. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

6. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **Art. 14 – Segretario**

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio. Dura in carica finché dura il Consiglio che lo ha nominato.

2. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

### **Art. 15 – Decadenza Organi Amministrativi**

1. I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;

- per revoca, quando non esplichino più attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.

2. La revoca viene deliberata dall'assemblea, sentito il dirigente.

3. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comportano la decadenza di tutti gli organi statutari.

4. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente articolo 12.

5. Le dimissioni o la revoca degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti



# *Ver1 Musica*

## *Associazione no profit*

nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

### **Art. 16 – Bilancio**

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, dovrà avere a disposizione copia di detti documenti.
3. Il bilancio dovrà essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
4. L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

### **Art. 17 – Controversie**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale, composto da tre arbitri di cui il primo nominato dal socio, il secondo eletto tra gli associati fondatori ed il terzo nominato dai primi due arbitri tra gli associati.
2. Avverso le decisioni del collegio arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell'assemblea degli associati.
3. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del collegio arbitrale.

### **Art. 18 – Scioglimento dell'Associazione**

1. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

### **Art. 19 – Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 1° aprile 2004.

IL PRESIDENTE

